
	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
"Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 1 di 14</i>

REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

AREA DIRIGENZA SANITARIA

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
"Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 2 di 14</i>

PREMESSA


Il presente Regolamento, emanato ai sensi del comma 8 dell'art.28 del CCNL 08/06/2000, definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dei Dirigenti dell'Area Sanitaria, sulla base di quanto previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del CCNL 08/06/2000 con le integrazioni di cui all'art. 24 del CCNL 03/11/2005 e all'art.6 del CCNL 17/10/2008, nonché delle linee di indirizzo dettate dall'Assessorato Regionale della Sanità con D.A. n. 01790/09 del 4 settembre 2009.

ART. 1 TIPOLOGIE DI INCARICHI

1. Gli incarichi dirigenziali fanno riferimento a due diverse tipologie di attività, quella *professionale* e quella *gestionale*, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente.
2. Gli incarichi professionali si distinguono in *professionali di base* e *di alta professionalità*, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a *strutture semplici* e *strutture complesse*.
3. In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi, come riportato all'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000:
 - incarichi di direzione di struttura complessa;
 - incarichi di direzione di struttura semplice;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale elevata;
 - incarichi dirigenziali di natura professionale di base.
4. Le procedure per la determinazione della graduazione delle suddette funzioni dirigenziali sono disciplinate dall'apposito Regolamento aziendale.

ART. 2 INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Per incarichi di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali dall'Atto Aziendale (Dipartimenti, Distretti Ospedalieri, Area Territoriale, Distretti Sanitari e Unità Operative Complesse) .
2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, con le procedure previste dal DPR n.484/1997 e dall'art. 15 *septies* del D.Lgs. 502/92, nonché, per il Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale e i Coordinatori Sanitari di Distretto Ospedaliero, con le modalità previste dalla L.R. n. 5 del 14/04/2009 e dalle direttive regionali.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 3 di 14</i>


3. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Distretto Sanitario, di Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale e di Coordinatore Sanitario di Distretto Ospedaliero, sono disciplinati dai successivi artt. 13, 14, 15 e 16.

ART. 3 **INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE**

1. Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali dal Documento di Dotazione Organica.
2. Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per attività si intende il servizio prestato nella qualità di dirigente medico o veterinario del SSN. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
3. Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dai successivi artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nel Documento di Dotazione Organica.

ART. 4 **INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA**

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c del CCNL 08/06/2000, conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di attività che producono prestazioni quali-quantitative che necessitano di particolari competenze tecnico-professionali. Per attività si intende il servizio prestato nella qualità di dirigente sanitario del SSN. Nel computo dei cinque anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono affidati previa valutazione positiva del competente Collegio Tecnico.
3. Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dai successivi artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		pag. 4 di 14


**ART. 5
INCARICHI DIRIGENZIALI DI NATURA PROFESSIONALE DI BASE**

1. Per incarichi dirigenziali di natura professionale di base, di cui all'art. 27 comma 1 lettera d del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli che hanno rilevanza all'interno della struttura di appartenenza e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico-funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
2. Ai dirigenti neo assunti, fino al compimento dei cinque anni di attività, sono conferibili esclusivamente incarichi di natura professionale di base, con ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura di appartenenza, dove il dirigente svolge essenzialmente funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
3. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 28 del CCNL 08/06/2000.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.
5. Dopo 5 anni di attività al dirigente sono conferibili incarichi di struttura semplice o di natura professionale elevata su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza, a seguito di valutazione positiva del competente Collegio Tecnico [comma 4 art. 28 CCNL 08/06/2000], nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento.

**ART. 6
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE E
DEGLI INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA**

1. Gli incarichi dirigenziali di struttura semplice e di natura professionale elevata sono conferiti dal Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, su proposta scritta e motivata del Responsabile della struttura di appartenenza, come specificato nella tabella di cui al successivo punto 2.
2. La proposta di incarico e l'eventuale selezione dalla rosa degli idonei viene effettuata, con le procedure di cui all'art.8 del presente regolamento, secondo lo schema seguente:

Struttura in cui viene conferito l'incarico	Dirigente che fa la selezione e la proposta
Dipartimento sanitario funzionale e Dipartimento sanitario strutturale (per gli incarichi di struttura semplice/di natura	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
"Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 5 di 14</i>

professionale elevata delle UU.OO. strutturalmente afferenti)	
Distretto Sanitario	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire
Distretto Ospedaliero (per le U.O. non ricomprese nei Dipartimenti strutturali)	Dirigente direttamente sovraordinato rispetto all'incarico da conferire o, in mancanza, Direttore Medico di Presidio
UU.OO. alle dirette dipendenze della Direzione Generale	Direttore Generale o suo delegato


3. Della selezione dovrà essere redatto apposito verbale, opportunamente archiviato dal Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali.

ART. 7
PRINCIPI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
DI STRUTTURA SEMPLICE O DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

1. Nell'affidamento degli incarichi l'Azienda deve tener conto:
- a) delle valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico;
 - b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - c) dell'area e profilo/disciplina di appartenenza;
 - d) delle attitudini, competenze e capacità professionali del singolo dirigente con particolare riferimento al potenziale di crescita, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nel profilo oggetto dell'incarico che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati;
 - f) degli incarichi precedentemente ricoperti;
 - g) che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'art. 2103 comma 1 del Codice Civile.

ART. 8
PROCEDURE E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA
SEMPLICE E DEGLI INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE ELEVATA

1. La selezione degli aspiranti all'incarico viene effettuata tra i dirigenti appartenenti alla U.O. interessata e solo in presenza di vacanza di posto in organico nella stessa può essere estesa ai dirigenti di tutta l'Azienda. In tal caso possono presentare domanda i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non abbiano beneficiato di precedente trasferimento volontario da almeno due anni. Si chiarisce che, poiché è necessaria la individuazione di eventuali posti vacanti in relazione alla dotazione organica, per "U.O. interessata" è da intendersi l'articolazione organizzativa per la quale è identificabile la dotazione organica.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 6 di 14</i>

2. La selezione per individuare la rosa degli idonei viene effettuata come previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

3. Per ogni incarico da affidare che preveda più candidati (presenza di posto vacante nella U.O. interessata o più dirigenti in servizio nella medesima U.O. per il/i profilo/i e disciplina/e richiesto/i) viene emanato dall'Azienda un avviso interno, da pubblicare sul sito web e all'albo dell'Azienda per un periodo non inferiore a gg. 15. Lo stesso avviso va trasmesso alle OO.SS di categoria.

I Direttori delle macrostrutture riceveranno comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso interno affinché ne informino i dirigenti della macrostruttura.

In casi eccezionali e per comprovate esigenze (selezione limitata a soggetti appartenenti ad una specifica U.O., urgenza, etc.) l'Azienda si riserva la facoltà di sostituire l'emanazione dell'avviso interno con comunicazione diretta agli interessati.

L'avviso deve specificare:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) il profilo professionale richiesto;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- e) il valore economico dell'incarico determinato dalla retribuzione della posizione, ove già effettuata la relativa graduazione delle posizioni;
- f) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- g) l'invito ad allegare un curriculum professionale.


Le predette procedure saranno predisposte dal Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari generali .

La rosa degli idonei dovrà essere pubblicata per due domeniche consecutive nell'albo e sul sito web dell'azienda. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro quindici giorni dal primo giorno di pubblicazione, al Direttore Generale per la decisione finale. L'elenco degli idonei avrà validità biennale.

4. Per stabilire l'idoneità del dirigente interessato all'incarico, saranno presi in considerazione:

- a) le valutazioni effettuate dal Collegio Tecnico;
- b) la performance individuale del dirigente in base alle verifiche svolte annualmente dall'Organismo indipendente di Valutazione (ex NAV);
- c) il grado di professionalità inerente all'incarico da affidare e desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza;
- d) nonché gli altri principi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Non va formulata alcuna graduatoria all'interno della rosa degli idonei ma deve essere espressamente motivato un giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
"Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 7 di 14</i>

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura diversa da quella di provenienza in presenza di posto nella dotazione organica determina la mobilità interna del dirigente (art.16 CCNL integrativo 10/02/2004).
6. Nel caso di conferimento di un incarico dirigenziale in una struttura alle dirette dipendenze del Direttore Generale, per il quale non sia previsto posto nella dotazione organica, verrà congelato il posto nella dotazione organica del dirigente per tutta la durata dell'incarico.

ART. 9 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIVERSO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE


1. A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, nel caso di non conferma dell'incarico precedentemente svolto, al dirigente, valutato positivamente, deve essere affidato, con priorità nell'ambito della struttura di provenienza, un incarico di alta professionalità, sino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale vigente al momento della ristrutturazione.

ART. 10 CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER CONFERIMENTO INCARICO

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 08/06/2000.
2. La mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte del dirigente comporterà il non affidamento dell'incarico e, in mancanza della possibilità di affidamento di altro incarico dirigenziale disponibile e solo dopo che l'Azienda avrà esperito ogni tentativo utile, la risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso.

ART. 11 DURATA DEGLI INCARICHI


1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:
 - a) incarichi di struttura complessa : da 5 a 7 anni;
 - b) incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni;
 - c) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera c : da 3 a 5 anni;

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 8 di 14</i>

d) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera d : 5 anni, eventualmente prorogabili da 3 a 5 anni qualora risulti negativa la valutazione fatta dall'apposito Organismo Tecnico alla scadenza del quinquennio o qualora non vi siano disponibili incarichi di posizione superiore.

ART. 12 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale, matrimonio, motivi personali, etc.) del Direttore del Dipartimento, del Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale o del Coordinatore Sanitario del Distretto Ospedaliero, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale entro il 31 gennaio.
2. In caso di assenza per i motivi di cui sopra da parte del Direttore di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro il 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione;
 - b) valutazione dei curricula dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse.
4. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di assunzione del nuovo dirigente, comunque per un periodo fino a sei mesi, eventualmente prorogabili sino a dodici. Qualora la necessità della sostituzione dovesse ulteriormente protrarsi, si applicherà, ove possibile, il criterio della rotazione con affidamento dell'incarico ad altro dirigente.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti sopra indicati sia dovuta a fruizione di un'aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale, presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, l'incarico di sostituzione viene affidato per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi, per provvedere all'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa.
6. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento aggiuntivo per i primi due mesi.
7. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituito di un responsabile di struttura complessa o semplice, compete, per tutta la


	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 9 di 14</i>

durata della sostituzione, una indennità mensile prevista dall'art. 18 del CCNL 08/06/2000.

8. Alla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 52 del CCNL 08/06/2000 (retribuzione di risultato).
9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può quindi essere corrisposta anche per periodi frazionati.
10. Nei casi in cui l'Azienda decida di non far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può essere affidata "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente tipologia d'incarico, cui sarà corrisposta l'indennità di cui al comma 7 solo se detto incarico non ricade nel medesimo Dipartimento o Distretto Sanitario o Distretto Ospedaliero e, comunque, la struttura priva di titolare non sia una UOS articolazione interna di struttura complessa. Se, invece, l'incarico ad interim ricade nel medesimo Dipartimento o Distretto Sanitario o Distretto Ospedaliero, il sostituto godrà della graduazione dell'incarico con punteggio più alto.
11. La eventuale sostituzione del Direttore di Dipartimento nell'incarico di U.O.C. di cui è titolare viene disciplinata dal successivo art. 13.
12. Ai dirigenti facenti funzioni di responsabile di UOC/UOS, nominati in via provvisoria nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal *Regolamento in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali*, sarà conferita, ove prevista, l'indennità art. 18 CCNL 1998/2001 finalizzata a remunerare le mansioni temporaneamente ricoperte. Ove non sia possibile attribuire tale indennità (UOS che sono articolazioni interne di UOC) e/o nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre i limiti temporali previsti dal vigente CCNL (sei mesi più eventuali sei mesi), sarà attribuita al dirigente una indennità aggiuntiva di posizione pari alla differenza tra quella in godimento e quella della struttura presso cui svolge l'attività di responsabile. Resta ferma l'eccezionalità dei casi di sostituzione oltre i limiti previsti dall'art.18 CCNL 1998/2001.

ART. 13 **INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall'art. 17 bis del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, tra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse afferenti al Dipartimento.
2. Il posto di Direttore di Dipartimento non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
3. La durata dell'incarico di direttore di dipartimento è quella stabilita dall'art. 11 lettera a del presente regolamento.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
"Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali" Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 10 di 14</i>


4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di direzione Dipartimento.
5. Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, e in particolare:
 - se è Direttore di U.O.C territoriale, per tale periodo e temporaneamente non ha la responsabilità di tale struttura che viene affidata ad altro dirigente con le modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento;
 - se è Direttore di U.O.C. ospedaliera rimane titolare di tale struttura mantenendone la responsabilità.
6. I Direttori di Dipartimento percepiscono l'indennità dipartimentale, di cui all'art.39 comma 9 del CCNL 8/6/2000 nella misura stabilita dalla Direzione aziendale e dal *Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali*.

ART. 14 INCARICHI DI DIRETTORE DI DISTRETTO

1. Gli incarichi di Direttore di Distretto sono incarichi di struttura complessa.
2. Il posto non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione, ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
3. Sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a dirigenti in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 3 sexies del D.Lgs.n. 502/1992 secondo le direttive regionali.
4. La durata dell'incarico è quella stabilita dall'art. 11 lettera a del presente regolamento.
5. Qualora l'incarico di Direttore del Distretto venga affidato a un Direttore di U.O.C. titolare di incarico non ancora concluso, lo stesso mantiene la titolarità dell'incarico vigente per tutta la durata dell'incarico di Direttore di Distretto.

ART. 15 INCARICHI DI COORDINATORE SANITARIO DELL'AREA TERRITORIALE

1. Il Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale viene nominato dal Direttore Generale tra i Direttori dei Distretti Sanitari o di Dipartimento sanitario secondo le direttive regionali.
2. Il posto di Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione, ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
3. La durata dell'incarico di Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale è quella stabilita dall'art. 11 lettera a del presente regolamento.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 11 di 14</i>


4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale.
5. Per il periodo dell'incarico il Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e ne mantiene le relative funzioni.
6. Il Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale percepisce l'indennità di cui all'art.39 comma 9 del CCNL nella misura stabilita dalla Direzione aziendale e dal Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali.

ART. 16 **INCARICHI DI COORDINATORE SANITARIO DI DISTRETTO OSPEDALIERO**

1. I Coordinatori sanitari di Distretto ospedaliero vengono nominati dal Direttore Generale tra i dirigenti preposti a posizioni apicali dell'area sanitaria, e prioritariamente dell'area igienico-organizzativa, secondo le direttive regionali.
2. Il posto di Coordinatore Sanitario di Distretto ospedaliero non deve essere previsto in pianta organica, in quanto è un incarico di funzione ma va regolarmente pesato in sede di graduazione degli incarichi dirigenziali.
3. La durata dell'incarico di Coordinatore Sanitario di Distretto ospedaliero è quella stabilita dall'art. 11 lettera a del presente regolamento.
4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Coordinatore Sanitario del Distretto Ospedaliero.
5. Per il periodo dell'incarico il Coordinatore Sanitario di Distretto ospedaliero rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e ne mantiene le relative funzioni.
6. Il Coordinatore Sanitario di Distretto ospedaliero percepisce l'indennità di cui all'art.39 comma 9 del CCNL nella misura stabilita dalla Direzione aziendale e dal Regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali.

ART. 17 **CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E PREVISIONE DI POSTI IN PIANTA ORGANICA**

1. Tutti gli incarichi, a qualunque titolo, possono essere conferiti solo in presenza della previsione del corrispondente posto nella dotazione organica vigente con la sole eccezioni dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Distretto sanitario, del Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale, dei Coordinatori Sanitari dei Distretti Ospedalieri, nonché dei dirigenti delle UU.OO. in staff alla Direzione Generale per quelli in aggiunta alla dotazione organica vigente nelle medesime UU.OO.

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		pag. 12 di 14

ART. 18 VERIFICA E VALUTAZIONE


1. Gli organismi di verifica dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e l'Organismo Indipendente di Valutazione.
2. Per le procedure e modalità di valutazione si rinvia agli appositi regolamenti vigenti.

ART. 19 CONFERMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. La conferma degli incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.
2. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico, costituisce condizione indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o per l'affidamento di diverso incarico previo consenso dell'interessato, su proposta, scritta e motivata, del responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il Direttore di struttura complessa, con il consenso della Direzione Aziendale, può chiedere una valutazione anticipata al fine della copertura di un incarico vacante di struttura complessa di analoga disciplina, prima dell'attivazione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica.
4. L'esito positivo della valutazione può non comportare la conferma dell'incarico nei casi previsti dall'art.9 del presente Regolamento.

ART. 20 REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Per i dirigenti di struttura semplice o di natura professionale elevata, la revoca dell'incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall'art. 34 del CCNL 08/06/2000 e s.m.i. secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
2. Parimenti per i direttori di struttura complessa l'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell'incarico. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'art. 34 del CCNL 08/06/2000 e s.m.i..

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 13 di 14</i>

ART. 21 DISPOSIZIONI PARTICOLARI


1. A seguito di processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art.24 – comma 10 del CCNL del 2005.
2. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.
3. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ai dirigenti che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto.
4. Le previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano ai dirigenti in distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta al 50% sulla base di quanto disposto dall'art.7 comma 4 del CCNQ del 07/08/1998 e s.mi.

ART. 22 NORME TRANSITORIE

1. Nelle more dei processi di ricollocazione a seguito della ristrutturazione aziendale di cui alla L.R. n. 5 del 14/04/2009 e della graduazione degli incarichi in applicazione del nuovo Regolamento aziendale in materia, ai dirigenti possono essere conferiti incarichi temporanei, coerenti con il disposto della suddetta L.R. n. 5, delle direttive assessoriali e del regolamento vigente.
2. In attuazione del nuovo assetto organizzativo conseguente all'Atto aziendale adottato con delibera n. 840 del 03/11/2010 e alla dotazione organica adottata con delibera n. 160 del 28/02/2011, si intendono confermati, ove non eccedenti, negli incarichi attualmente svolti, i dirigenti responsabili di struttura - titolari di incarico non ancora scaduto ovvero scaduto ma rinnovabile previa valutazione positiva - nella struttura corrispondentemente prevista nella nuova organizzazione, con sottoscrizione del contratto di lavoro, ove non esistente, o con parziale modifica del contratto individuale di lavoro a suo tempo sottoscritto, ai fini della ridefinizione degli obiettivi in correlazione alle mutate esigenze scaturenti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/09, prevedendo anche la regolarizzazione dei periodi precedenti alla conferma.

ART. 23 NORME FINALI

1. Per l'acquisizione di risorse umane del profilo dirigenziale “Area medica e veterinaria”, non direttori di strutture complesse, previste nella dotazione organica, l'Azienda può

	DIREZIONE GENERALE	<i>Data:</i> 30/03/2011
“Regolamento di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali” Area Dirigenza Sanitaria		<i>pag. 14 di 14</i>

esperire procedure rivolte all'esterno dell'azienda, solo dopo avere esperito, con esito negativo, le procedure previste dal presente regolamento.

2. Gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento e al di fuori delle norme e procedure dello stesso o in contrasto con la normativa vigente, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al vigente CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria e alla legislazione vigente, che è sovraordinata al CCNL e al Regolamento.